



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice dott.ssa Giulia La Malfa,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14-ter ss. 1. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da PASQUALE CUTRÌ;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione dell'avv. Giuseppina Graci, nominato quale professionista con le funzioni  
di organismo di composizione della crisi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
rilevato che il compendio patrimoniale da cui attingere le risorse attive da devolvere  
all'estinzione della debitoria risulta costituito principalmente dal reddito di lavoro  
dipendente del ricorrente, oltre che dalle quote di immobili di sua proprietà;  
ritenuto che l'accesso alla procedura di liquidazione sia consentito anche al proponente  
che sia titolare solamente di beni di modesto valore economico di scambio e di crediti,  
attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale, perché in  
sintonia sia con la lettera che con la ratio della disciplina normativa di riferimento;  
rilevato che il ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura la somma  
di euro 270,00 mensili;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del  
ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei  
limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei  
crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;  
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al  
giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in  
applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrenti particolari ragioni inerenti  
alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art.  
46, co. 2, 1.f.);  
ritenuto che la pretesa del ricorrente possa trovare accoglimento, tenuto conto della  
composizione del nucleo familiare e delle spese mensili necessarie per il relativo  
sostentamento, per come documentate nel ricorso;  
ritenuto pertanto che la somma destinata alla liquidazione sia di euro 270,00 mensili,  
quale esito di una valutazione che contempera i confliggenti interessi del/della ricorrente,  
a liberarsi in breve tempo della responsabilità per debiti propri e di terzi, e dei creditori, ad  
ottenere la soddisfazione dei crediti, di modo che all'indubbio vantaggio dell'esdebitazione,  
attribuito se ricorrenti i requisiti, deve rispondere un ragionevole, quindi serio e sostenibile,  
sacrificio del sovraindebitato;  
si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute  
circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del  
concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;



ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti per l'apertura della postulata procedura, atteso che:

-si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché il ricorrente è residente in Calvagese della Riviera (BS);

-non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;

-risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;

-non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

#### **p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di PASQUALE CUTRÌ (c.f. CTRPQL65S21H558H), nato a , il e residente in , via , per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore l'avv. Giuseppina Graci, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-*ter* , co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di



cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-*octies*, co. 4);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-*novies*, co. 1);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-*novies*, co. 2);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-*novies*, co. 3);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, co. 3);
- esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-*decies*);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14-*novies*, co. 5);

10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 8 marzo 2022

Il giudice  
Dott.ssa Giulia La Malfa

